



Regolamento del Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2023



Art. 1

Oggetto del Regolamento, denominazione, sede

1. Ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto dell'Università San Raffaele, il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita, istituito con il Decreto del Presidente dell'Università San Raffaele Roma n. 002 del 18 febbraio 2016, avente sede presso Via di Val Cannuta 247, Roma.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Human Sciences for the Promotion of Quality of Life e l'acronimo DIPSUQ congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 2

Attribuzioni e funzioni del Dipartimento

1. La struttura organizzativa è articolata in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge n. 240/2010, con contestuale attribuzione al Dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Il Dipartimento dispone di autonomia organizzativa, non dispone di autonomia economico-finanziaria, né della gestione diretta di risorse tecnico/amministrative.
3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica, didattiche e di terza missione nei Settori Scientifico-Disciplinari di propria pertinenza, approva suo il piano strategico della Didattica, della Ricerca e della Terza missione, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
4. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
5. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo e coordina le attività didattiche inerenti ai Corsi di Studio attivati.
6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
7. Il Dipartimento promuove e gestisce iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream* e propone l'istituzione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento.
8. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità per promuovere, guidare e verificare l'efficacia delle attività di Didattica, Ricerca e Terza missione dipartimentale e predispone relazioni di monitoraggio e di autovalutazione in accordo con il Sistema AQ di Ateneo.
9. Il Dipartimento formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ateneo e del Dipartimento.
10. Il Dipartimento riferisce al Consiglio di Amministrazione delle diverse esigenze relative a servizi, attrezzature, spazi e strutture, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di



Ateneo, la pianificazione strategica del Dipartimento e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

11. Il Dipartimento promuove accordi con attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati, del proprio contesto di riferimento per la realizzazione delle proprie politiche di Didattica, Ricerca e Terza missione.

Art. 3

Componenti e organi del Dipartimento

1. I professori e i ricercatori dell'Università San Raffaele, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono al Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita.
2. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono Organi del Dipartimento:
 - il Direttore;
 - il Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è un professore ad esso afferente, di norma ordinario, nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:
 - indirizza e coordina le attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento;
 - è il responsabile per la qualità del Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e la Terza missione; in relazione a ciò può nominare un suo delegato con compiti specifici (Responsabile Didattica, Responsabile Ricerca e Terza Missione).
5. Il Direttore, inoltre:
 - sovrintende all'attività di Ricerca, presidiandone i processi di valutazione;
 - sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la Ricerca e la Didattica.
6. Il Direttore può nominare un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.



Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento - Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - dal Direttore che lo presiede;
 - dai Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - da un rappresentante degli studenti, eletto tra – e dalle - rappresentanze studentesche;
 - da un rappresentante di ciascuna macroarea disciplinare definita dall'Ateneo.
2. La più ampia partecipazione del personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento viene, comunque, assicurata secondo le modalità di volta in volta ritenute idonee su singoli punti all'ordine del giorno, che implicino forme di ascolto e confronto più ampie rispetto alle rappresentanze appartenenti di diritto al Consiglio medesimo.
3. Il Direttore può, altresì, invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, studenti, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca, di assegni di ricerca, unità del personale tecnico-amministrativo e altri soggetti che svolgano attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento – Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - elabora, approva e monitora un Piano Strategico che definisce strategie e obiettivi di Didattica, Ricerca e Terza Missione, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e che tiene conto del contesto di riferimento, delle competenze e risorse disponibili, delle proprie potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto sociale, culturale ed economico;
 - monitora il fabbisogno di personale e formula le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - delibera le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo;
 - previo parere della Commissione paritetica docenti - studenti, provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo;
 - delibera i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti ricercatori;
 - predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo.



Art. 7

Validità delle sedute

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, con cadenza mensile, su iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
2. Le sedute possono essere realizzate anche in via telematica, purché consentano forme di consultazione sincrone e l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle stesse e per l'approvazione delle delibere.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le deliberazioni sulle chiamate di professori e ricercatori o su altri aspetti della carriera di competenza del Dipartimento, avvengono in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificatamente previste dalla normativa vigente. La seduta è allargata alle altre componenti del Consiglio di Dipartimento per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 8

Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento

1. L'approvazione e le successive modifiche del presente Regolamento sono effettuate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
3. La pubblicità al presente Regolamento è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto di Ateneo e ad ogni altra norma vigente in materia di ordinamento universitario.